



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/62-1 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 457

del 24 dicembre 2021

Prot. Gen. n. 101590

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO:**

- che con ordinanza n.229 del 24 giugno 2021 sono state istituite una serie di discipline viarie temporanee in largo della Pace al fine di consentire i lavori di demolizione dell'edificio dell'ex lavanderia nel periodo 01 – 31 luglio 2021;
- che tali lavori non sono stati eseguiti per problemi tecnici rilevati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.99893 datata 16 dicembre 2021, con cui l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, chiede l'interdizione veicolare della corsia lato mare di largo della Pace, al fine di consentire le operazioni di demolizione dell'edificio dell'ex lavanderia;
- che nella medesima nota si comunica che l'intervento di demolizione verrà effettuato durante le ore notturne a partire dal giorno 27 dicembre 2021;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi, il presente Provvedimento ordinatorio avrà una validità fino al 27 gennaio 2022, rappresentando che qualora i lavori terminino prima di tale data, il presente Provvedimento ordinatorio cesserà automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

dalle ore **07:00** del giorno **27 dicembre 2021** fino alle ore **18:00** del giorno **27 gennaio 2022**, in:

- **LARGO DELLA PACE**, corsia lato mare adiacente il muro perimetrale dell'area portuale:

l'istituzione delle discipline viarie, temporanee, di:

- sosta vietata con rimozione per tutte le categorie dei veicoli ad esclusione dei mezzi della ditta esecutrice dei lavori e dell'Autorità di Sistema Portuale;
- interdizione veicolare con lieve deviazione della corsia di scorrimento verso monte.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, **in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo)**, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI